



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
306	12/12/2022	17	8

Oggetto:

Riesame con valenza di rinnovo e variante sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 61 del 22/03/2017 e s.m.i. per l'impianto IPPC 5.3 sito in Pozzuoli (NA) - Via Montenuovo Licola Patria, n. 146. Societa' TR.IN.CO.N.E. s.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l'art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania", approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2022 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema con l'Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 61 del 22/03/2017 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 61 del 22/03/2017 e s.m.i. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società TR.IN.CO.N.E. s.r.l. per l'impianto IPPC 5.3, sito in Pozzuoli (NA) Via Montenuovo Licola Patria, n. 146;
- b. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- c. che al comma 3 lettera a) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- d. che in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE sono state pubblicate le nuove BAT, di cui alla 'Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio';

RITENUTO di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. n. 61 del 22/03/2017 e s.m.i. per adeguare l'impianto in oggetto alle nuove BAT, di cui alla 'Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio', pubblicata in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, con nota prot. 105721 del 25/02/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento, pubblicato sul sito istituzionale di questa UOD.

Decorsi 30 giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

CONSIDERATO che la società TR.IN.CO.N.E. s.r.l. , con nota PEC del 31/03/2022, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 61/2017 e s.m.i. per l'impianto in oggetto allegando:

- documentazione tecnico-amministrativa secondo le linee guida regionali di cui al D.D. 925/2016;
- versamento della tariffa istruttoria, calcolata secondo quanto previsto dal D.M. 58/2017;

- asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente, a firma di tecnico abilitato.

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 28/04/2022 e conclusa il 12/07/2022, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a1. la Città Metropolitana di Napoli, con nota prot. 54510 del 26/04/2022 ha espresso parere favorevole;
a2 l'ARPAC Dipartimento di Napoli, con nota PEC del 11/07/2022 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a3. L'Università "Parthenope" ha espresso parere favorevole;

a.4 il Comune di Pozzuoli, con nota prot. 56079 del 06/07/2022 ha espresso parere favorevole con condizioni e ha dichiarato di aver già precedentemente esaminato la richiesta, rilasciando, ai sensi del D.Lgs. 42/04 l'Autorizzazione Paesaggistica n. 14 del 28/01/2021, per cui nulla osta all'esecuzione di detti interventi, fatto salvo il rispetto del dimensionamento e delle prescrizioni e l'acquisizione di idoneo titolo edilizio ai sensi del DPR 380/01;

a.5 l'ASL NA 2 Nord, con nota prot. 30355 del 06/07/2022 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a.6 l'Ente Idrico Campano ha espresso parere favorevole;

a.7. il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli, sebbene invitati non hanno partecipato alla Conferenza e non hanno espresso alcun parere.

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota PEC del 17/10/2022 ha trasmesso, previa verifica, il Rapporto Tecnico e il Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che constano rispettivamente di pag. 86 e di pag. 29.

DATO ATTO

a. che in data 08/11/2022 la società ha trasmesso documentazione antimafia e integrazione della tariffa istruttoria per adeguarla a quanto previsto dalla DGR 43/2021. Al riguardo la società ha versato la somma integrativa di euro 7.000 per un totale di euro 19.000;

b. che, in data 24/11/2022 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);

c. che la società ha trasmesso l'aggiornamento della procedura di screening di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 104 nelle cui conclusioni si afferma quanto segue:

"Dalla valutazione svolta emerge pertanto una scarsa possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee connessa all'uso delle sostanze pericolose impiegate e pertanto non si ritiene, a parere dello scrivente, l'obbligo ad elaborare con riferimento ad esse una relazione di riferimento".

Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno delle dichiarazioni della società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

d. che con nota PEC del 01/06/2022 la società ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. 59/2018;

d. che la modifica sostanziale richiesta in uno all'istanza di riesame consiste in:

- realizzazione di una tettoia delle dimensioni di 11,00x16,00 da disporre, frontalmente al capannone aziendale;
- installazione di n°4 serbatoi fuori terra della capacità di 60 m3/cad da disporre sotto la tettoia di cui sopra.
- rimodulazione delle portate complessive dei rifiuti in ingresso all'impianto;
- rimodulazione delle portate di stoccaggio;
- introduzione dell'attività R12 per i rifiuti solidi, fino ad un quantitativo massimo pari a 168 t/d;
- ampliamento dell'elenco delle tipologie di rifiuti liquidi non pericolosi, trattabili nell'impianto;
- riassetto delle attività D13 già autorizzate con D.D. 229 del 23/12/2014;
- prevedere una seconda postazione di scarico, da disporre al coperto sul piazzale fronte quella già esistente, munita di un nuovo proprio comparto di grigliatura;
- apportare inoltre alcuni adeguamenti impiantistici, che riguarderanno:

- la linea di trattamento di rifiuti liquidi, mediante l'installazione di una seconda linea MBR che sarà disposta in parallelo a quella esistente;
 - l'adeguamento del sistema di trattamento aria, mediante l'installazione di un ulteriore reattore (scrubber), in modo da assicurare un trattamento acido e basico in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. 243/2015;
 - l'adeguamento della linea fanghi, mediante la compartimentazione del settore esterno di stoccaggio fanghi prodotti (cassone scarrabile) e del comparto di disidratazione meccanica (tali compartimentazioni sono finalizzate a trattare l'aria aspirata dalle sezioni interessate);
- e. che con D.D. n. 24 del 15/02/2022 la modifica sostanziale richiesta in uno all'istanza di riesame è stata esclusa dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, fermo restando il rispetto delle condizioni ambientali ivi indicate;
- f. che la Città Metropolitana di Napoli, con nota prot. 110589 del 15/03/2016, acquisita agli atti con prot. 209866 del 24/03/2016 ha rappresentato che l'area non rientra nella subperimetrazione dell'ex S.I.N. Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano e quindi la società non deve effettuare le indagini preliminari di cui alla D.G.R. n. 417 del 27/07/2016.

RITENUTO di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata n. 61 del 22/03/2017 alla società TR.IN.CO.N.E. s.r.l. per l'impianto IPPC 5.3, sito in Pozzuoli (NA) Via Montenuovo Licola Patria, n. 146 e di autorizzare la modifica sostanziale richiesta contestualmente all'istanza di riesame, sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di aggiornare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata n. 61 del 22/03/2017 alla società TR.IN.CO.N.E. s.r.l. per l'impianto IPPC 5.3, sito in Pozzuoli (NA) Via Montenuovo Licola Patria, n. 146 e di autorizzare la modifica sostanziale richiesta contestualmente all'istanza di riesame;
2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società, con nota PEC del 31/03/2022 e delle successive integrazioni;
3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano e nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma dei Prof Ing Raffaele Cioffi e Antonio Forcina, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:
 - 3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;
 - 3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;
 - 3.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto E.1 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica la società deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione acustica, con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM del 14 Novembre 1997., nonché di tutto quanto previsto al punto E.3 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà rispettare allo scarico i limiti di cui alla Tab. 3 – colonna "scarichi in rete fognaria" di cui alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché tutto quanto previsto al punto E.2 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo

Per il solo parametro Cloruri il limite allo scarico si intende pari a 1740 kg/d (C=6000 mg/l);

4. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni cinque anni per le acque sotterranee e ogni dieci anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.L.gs 152/06 e s.m.i. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

8. **di prescrivere** al proponente di comunicare a questa U.O.D., al Comune di Pozzuoli (NA) e all'ARPAC la fine dei lavori necessari per adeguare l'impianto a quanto previsto dalla modifica sostanziale di cui al presente provvedimento. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato e a tutte le prescrizioni di cui al presente provvedimento. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento;

9. **di prescrivere** che il gestore, ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dalla modifica sostanziale di cui al presente provvedimento, ne dia comunicazione all'autorità competente, indicando i nominativi del responsabile tecnico, provvisto dei requisiti di cui alla DGRC 8/2019 e del rappresentante legale dell'impianto;

10. **di prescrivere** che, prima della messa in esercizio dell'impianto secondo la nuova configurazione, il gestore, ai sensi della legge 1 dicembre 2018, n. 132, predisponga un "Piano di emergenza interna" aggiornato, trasmettendo al Prefetto territorialmente competente tutte le informazioni utili per l'elaborazione del "Piano di emergenza esterna", previsto al comma 5° dell'art. 26 – bis della medesima Legge;

11. **di prescrivere** che la società adegui l'impianto alle prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, prima della comunicazione di cui al punto 9. del presente provvedimento. La società dovrà attenersi tassativamente alle quantità di rifiuti massime stoccabili e/o trattabili nell'impianto, eventualmente prescritte dai VV.FF. e dalla succitata D.G.R. 223/2019, anche qualora queste ultime risultassero inferiori a quelle autorizzate con il presente provvedimento;

12. **di precisare** che la società ha trasmesso polizza fideiussoria n. 1901140 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. a favore del Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania, a garanzia di eventuali danni all'ambiente che possano derivare dall'attività autorizzata con il presente provvedimento. La suddetta polizza garantisce l'importo di euro 138.960,00 ed ha effetto dal 01/09/2022 e scadenza 01/09/2032. La garanzia rimarrà efficace per ulteriori dodici mesi senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività;

13. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ha validità fino al 01/09/2032 data della scadenza della polizza fideiussoria di cui al punto 12. e decadrà automaticamente in caso di mancato rinnovo;

14. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

15. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio e controllo;

16. **di precisare** che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

17. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate esclusivamente tramite la piattaforma PAGOPA MYPAY al link:

https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html

scegliendo nella sezione "altre tipologie di pagamento" il codice corrispondente al pagamento dovuto. La società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

18. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Pozzuoli e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

19. **di dare atto** che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

20. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

21. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

22. **di notificare** il presente provvedimento alla società TR.IN.CO.N.E. s.r.l.;

23. **di trasmettere** il presente provvedimento, tramite comunicazione di pubblicazione sul sito WEB della scrivente UOD, al Comune di Pozzuoli (NA), all' ARPAC Dipartimento Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, all'Ente Idrico Campano, all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli;

24. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonello Barretta

